

La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

La normativa di riferimento

I soggetti, escluso l'RLS



SICUREZZA

dal latino *sine cura* ... senza cura

COSTITUZIONE ITALIANA (1948)

art.32 La Repubblica tutela la salute come **fondamentale diritto dell'individuo** e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti

art.35 La Repubblica **tutela il lavoro** in tutte le sue forme e applicazioni

art.41 L'iniziativa economica è libera
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare **danno alla sicurezza**, alla libertà, alla dignità umana

**La salute e' un diritto
primario, individuale e indisponibile**

Codice Civile

Art.2087 Tutela delle condizioni di lavoro

“L'Imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale, dei prestatori d'opera (lavoratori)”

evoluzione delle norme in materia di sicurezza

- ▶ normativa tecnica o di primo livello (anni '50)
 - DPR 164/'56 – DPR 547/'55 – DPR 303/'56
 - APPROCCIO BASATO sulla PROTEZIONE: eliminazione o riduzione delle condizioni di pericolo

- ▶ normativa comunitaria o di secondo livello (anni '90)
 - D.Lgs. 626/'94 e decreti “figli”
 - APPROCCIO BASATO sulla PREVENZIONE: valutazione preventiva dei rischi e adozione delle misure per contenerli o eliminarli, ove possibile

evoluzione delle norme in materia di sicurezza

normativa attuale – D.Lgs. 81/2008

approccio basato sull'organizzazione della sicurezza

per rendere efficace l'azione di prevenzione attraverso
la predisposizione di meccanismi di controllo
dell'efficienza ed efficacia delle misure adottate

*(es. Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, patente a
punti in edilizia, asseveramento, etc.)*

il d.lgs. 81/2008 ha operato il riassetto delle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro curandone il riordino ed il coordinamento in un unico testo normativo ed ha abrogato....

- DPCM 27 aprile 1955, n. 547
- DPCM 7 gennaio 1956, n. 164
- DPCM 19 marzo 1956, n. 303 (fatta eccezione per art. 64)
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187
- Art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248
- Artt. 2,3,5,6,7 della Legge 3 agosto 2007, n. 123

- ... ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di salute e sicurezza sul lavoro incompatibile

La struttura del d.lgs. 81/2008

si compone di 306 articoli, 13 titoli e 52 allegati:

TITOLO I: PRINCIPI COMUNI – disposizioni generali da applicare a tutti i soggetti destinatari delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

TITOLI II-XI: DISPOSIZIONI SPECIALI dedicate all'attuazione di fattispecie particolari in materia di salute e sicurezza

TITOLO XII: DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

TITOLO XIII: DISPOSIZIONI FINALI

Le **DISPOSIZIONI SPECIALI** del D.lgs. 81/2008

- ▶ **TITOLO II:** le prescrizioni minime di sicurezza sui luoghi di lavoro
- ▶ **TITOLO III:** uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, impianti ed apparecchiature elettriche
- ▶ **TITOLO IV:** cantieri temporanei o mobili – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
- ▶ **TITOLO V:** segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- ▶ **TITOLO VI:** movimentazione manuale dei carichi
- ▶ **TITOLO VII:** attrezzature munite di videoterminale
- ▶ **TITOLO VIII:** agenti fisici: rumore, vibrazioni, esposizione a campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali
- ▶ **TITOLO IX:** sostanze pericolose: agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto,
- ▶ **TITOLO X:** esposizione ad agenti biologici
- ▶ **TITOLO XI:** protezione da atmosfere esplosive

la materia della tutela della sicurezza del lavoro è di competenza concorrente

**le regioni hanno potestà legislativa, mentre la
determinazione dei principi fondamentali spetta
allo Stato
(art. 117, comma 3 Costituzione)**



le disposizioni dettate dal d.lgs. 81/08 costituiscono principi fondamentali, in attesa di una legislazione locale in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il sistema della prevenzione

le misure generali di tutela dei lavoratori (art. 15 D.Lgs. 81/2008)

- 1) valutazione di **tutti** i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- 2) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- 3) rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- 4) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- 5) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti al rischio;
- 6) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

le misure generali di tutela dei lavoratori (art. 15 D.Lgs. 81/2008)

- 7) controllo sanitario dei lavoratori;
- 8) informazione e formazione adeguate per lavoratori, dirigenti e preposti, RLS;
- 9) partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rls;
- 10) predisposizione delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- 11) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- 12) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.



valutazione dei rischi e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi

adozione di misure di prevenzione e protezione, collettive ed individuali

sorveglianza sanitaria

informazione e formazione dei lavoratori

bonifica dell'ambiente di lavoro



I soggetti della sicurezza nei luoghi di lavoro

Datore di Lavoro

**MEDICO COMPETENTE
(ove obbligatorio)**

**SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
(RSPP + ASPP)**

PREPOSTI

**ADDETTI
ALLA GESTIONE DELLE
EMERGENZE**

**ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO**

**RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA**

LAVORATORI

Il datore di lavoro

è il soggetto che deve garantire l'assoluta sicurezza
dei lavoratori



il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque,

il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta
la propria attività, **ha la responsabilità
dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva **in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.**

Il datore di lavoro

nella pubblica amministrazione è



il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,

esso è individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Il datore di lavoro

ha due obblighi fondamentali



Effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione del DVR (documento di valutazione dei rischi)

Designare il RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi)

*Sono obblighi per i quali, anche in caso di delega, permane la responsabilità del delegante.
(non esiste, quindi, la possibilità di trasferimento delle responsabilità)*

Il datore di lavoro

compiti che può delegare a dirigenti o preposti



nominare:

il medico competente (mc);

i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza;

i lavoratori incaricati del primo soccorso

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dpi (dispositivi di protezione individuali);


inviare i lavoratori alle visite mediche e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;

informare, formare e addestrare per i lavoratori;

.

Il datore di lavoro

compiti che può delegare a dirigenti o preposti



elaborare il DVR e **consegnarne tempestivamente copia, anche su supporto informatico, al RLS**, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione; **il documento deve essere consultato esclusivamente in azienda;**

consultare il RLS;

comunicare all'Inail i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento, e le informazioni relative agli infortuni che comportino un'assenza superiore a 3 gg. (entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico);

nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare ogni anno **la riunione periodica**

Il datore di lavoro

in caso di pericolo grave ed imminente, anche delegando un dirigente o preposto, deve



adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Caratteristiche che rendono valida la delega per il trasferimento delle responsabilità:

deve risultare da atto scritto recante data certa

il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo della specifica natura delle funzioni delegate

deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate

deve essere accettata dal delegato per iscritto

deve avere adeguata e tempestiva pubblicità



Il lavoratore

che è il destinatario di tutta la normativa antinfortunistica, ha l'**OBBLIGO** di:



prendersi cura della sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;

contribuire, insieme ai superiori, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite dai suoi superiori;

utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza, nonché i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;

Il lavoratore

che è il destinatario di tutta la normativa antinfortunistica, ha l'**OBBLIGO** di:



segnalare immediatamente ai suoi superiori qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza;

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente.

Il preposto



persona che,

in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,

sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

obblighi del preposto



sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

segnalare tempestivamente al Datore le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

frequentare appositi corsi di formazione;

in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile...vedi datore lav.

Differenze – esempio sanità

- ▶ **Dirigente** (art. 2, comma 1 lett. d)
D.Lgs. 81/2008)

*persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attuа le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa*

- ▶ **Direttori di dipartimento, direttori UO complessa, responsabili UO semplice, dirigenti/responsabili di servizi/uffici tecnici e amministrativi**

- ▶ **Preposto** (art. 2, comma 1 lett. e)
D.Lgs. 81/2008)

*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa** e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*

- ▶ **Capo-sala, capo-ostetrica, capo-tecnico, coordinatore di uffici tecnici/amministrativi**

il servizio di prevenzione e protezione è obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro



è composto da un responsabile ed assistenti
a seconda della dimensione e dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo



non c'è un vincolo particolare circa il numero degli addetti: è una valutazione discrezionale del datore

il servizio di prevenzione e protezione è organismo centrale del sistema della prevenzione



è un organo di staff del datore, con cui collabora per:

- 1. provvedere alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;**
- 2. elaborare le misure di prevenzione e protezione e i sistemi di controllo di tali misure;**
- 3. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;**
- 4. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;**
- 5. fornire ai lavoratori le informazioni inerenti la sicurezza.**

I requisiti che devono possedere Rspp e Aspp

e' necessario possedere
**un titolo di studio non
inferiore al diploma di
istruzione secondaria
superiore**

**un attestato di frequenza,
con verifica
dell'apprendimento, a
specifici corsi di
formazione** adeguati alla
natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative.

le capacità ed i requisiti
professionali di rspp e aspp
interni o esterni
devono essere adeguati
alla natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e alle attività
lavorative.

**specifici corsi di
aggiornamento a
cadenza
quinquennale**

il medico competente: requisiti

❖ titoli:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
 - c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, rilasciata dall'Assessorato regionale alla Sanità;
 - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

❖ frequenza di appositi percorsi formativi universitari.

❖ partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi del d.lgs. 229/99.

❖ **iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il ministero della salute.**


il medico competente

principali compiti



- **collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso;**
- **programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;**
- **istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;**
- **visitare gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;**
- **partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.**

la sorveglianza sanitaria comprende visite mediche:



Possono essere effettuate inoltre (D.Lgs. 106/2009):

- a) visite mediche in fase preassuntiva;
- b) visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 gg continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Non possono essere effettuate visite per accertare stati di gravidanza.

RISCHIO

ADEMPIMENTI

PERIODICITÀ DELLE VISITE

VIDEOTERMINALI

Visita medica preventiva e visite periodiche, nonché a richiesta del lavoratore

la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

RUMORE

Visita medica preventiva e visite periodiche, nonché a richiesta del lavoratore

di norma 1 volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente

VIBRAZIONI

Visita medica preventiva e visite periodiche, nonché a richiesta del lavoratore

di norma 1 volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente

AGENTI CHIMICI

- Visite mediche preventive, periodiche e alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché a richiesta del lavoratore
- Cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti al rischio chimico

di norma 1 volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente

AGENTI CANCEROGENI

- Visite mediche periodiche e alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché a richiesta del lavoratore
- Cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti al rischio

di norma 1 volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente

AMIANTO

- Registro degli esposti
- Visite mediche preventive, periodiche e alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché a richiesta del lavoratore
- Cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti al rischio

di norma 1 volta ogni 3 anni o con periodicità diversa decisa dal medico competente

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

- Registro degli esposti
- Visita medica preventiva e visite periodiche, nonché a richiesta del lavoratore


di norma 1 volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente

AGENTI BIOLOGICI

- Visite mediche preventive, periodiche e alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché a richiesta del lavoratore
- Cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti al rischio
- Registro degli esposti e degli eventi accidentali

di norma 1 volta ogni anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente

il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche deve esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:



gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio individuale.



in caso di inidoneità alla mansione specifica

Il datore di lavoro,

in relazione ai giudizi espressi dal medico competente, attua le misure indicate dal medico competente e

qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore,

ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori

garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza

(art. 42 D.Lgs. 81/08, mod. D.Lgs. 106/09).



La gestione delle emergenze



gli addetti alle emergenze e all'antincendio
(ARTT. 43, 44 E 46 D.LGS. 81/2008 – DM 26.08.1992)

non possono rifiutare la designazione,
se non per giustificato motivo.

devono essere formati,
essere in numero sufficiente
e disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto
delle dimensioni e dei rischi
specifici presenti.

(comma f, art. 43 D.Lgs. 81/08)

in attesa dell'adozione dei decreti
dei ministeri dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale
previsti al comma 3 art. 46 d.lgs.
81/08, continuano ad applicarsi i

criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione
delle emergenze nei luoghi di
lavoro contenuti nel

dm 10 marzo 1998.

diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

(art. 44 D.Lgs. 81/08)

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato:

- si allontani dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, o
- nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prenda misure per evitare le conseguenze di tale pericolo

non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

primo soccorso ed assistenza medica di emergenza

Il datore deve adottare i provvedimenti necessari tenendo conto:

- della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato,
- delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
- stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono normati dal

decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388

e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento.

primo soccorso ed assistenza medica di emergenza

Il Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15 Luglio 2003

"Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni" ha previsto per tutte le imprese:

la **classificazione delle aziende** in relazione alla tipologia di rischio prevedibile;

il **contenuto dei corsi di formazione** ai quali devono partecipare gli addetti al primo soccorso designati dal datore di lavoro;

la definizione dei **presidi medico-chirurgici di primo soccorso occorrenti** e l'**obbligo di istituire un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il Servizio Sanitario Nazionale.**

primo soccorso ed assistenza medica di emergenza

classificazione delle aziende

Gruppo	Tipologia di imprese o unità produttive	Numero di lavoratori
<p style="text-align: center;">A</p>	<p>aziende soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 334/99;</p> <ul style="list-style-type: none"> - centrali termoelettriche; - impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95; - aziende estrattive e attività minerarie di cui al D.P.R. 624/96; - aziende che effettuano lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 320/56; - aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. 	<p style="text-align: center;">Qualsiasi numero</p>
	<p>- appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro nell'ultimo triennio.</p>	<p style="text-align: center;">Qualsiasi numero</p>
	<p>- aziende del comparto dell'agricoltura</p>	<p style="text-align: center;">Più di 5 (a tempo indeterminato)</p>
<p style="text-align: center;">B</p>	<p>- tutte le aziende che non rientrano nel gruppo A</p>	<p style="text-align: center;">3 o più dipendenti</p>
<p style="text-align: center;">C</p>	<p>- tutte le aziende che non rientrano nel gruppo A</p>	<p style="text-align: center;">Meno di 3 dipendenti</p>

primo soccorso ed assistenza medica di emergenza

**il datore, sentito il medico competente,
deve identificare la categoria di appartenenza della
propria azienda e,**

solo nel caso appartenga al gruppo a,

comunicarla all'Asl competente sul territorio in cui si
svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli
interventi di emergenza del caso.

se l'amministrazione svolge attività lavorative comprese
in gruppi diversi, il datore deve **riferirsi all'attività con
indice più elevato**

primo soccorso ed assistenza medica di emergenza

la formazione degli addetti al primo soccorso

in ogni azienda deve essere costituito un servizio di primo soccorso dimensionato in base alle specifiche caratteristiche dei rischi presenti e/o potenziali.

il datore, sentito il medico competente, ove nominato, **deve designare uno o più lavoratori quali addetti al primo soccorso aziendale.**

le figure prescelte devono frequentare uno specifico corso di formazione iniziale, più corsi di aggiornamento a cadenza triennale, svolti da **personale medico**, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.

▶ aziende dei gruppi B e C

- ❑ **formazione iniziale di 12 ore**
- ❑ **aggiornamento di 4 ore**

▶ aziende del gruppo A

- ❑ **formazione iniziale di 16 ore**
- ❑ **aggiornamento di 6 ore**

primo soccorso ed assistenza medica di emergenza

**il datore
deve individuare e rendere disponibili
i necessari presidi sanitari
ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti
al primo intervento interno ed al pronto soccorso.**

tali attrezzature e dispositivi devono essere:

appropriati ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda;

mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego;

custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile

primo soccorso ed assistenza medica di emergenza

aziende del gruppo A e B

contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso:

- guanti sterili monouso (5 paia);
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
- 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml
- 2 pacchetti di compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
- 10 pacchetti di compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- un paio di forbici,
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro
- visiera paraschizzi,
- 2 teli sterili monouso
- apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

aziende del gruppo C

contenuti minimi del pacchetto di medicazione:

- guanti sterili monouso (2 paia)
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml
- 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml
- 1 pacchetto di compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
- 3 pacchetti di compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
- pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10
- un paio di forbici
- un laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.